



CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFERENTE ALLE SCUOLE PRIMARIE ALLENDE, TAZZOLI, DON MINZONI, DON LEONI E ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS PER IL PERIODO 01/01/2023 – 07/08/2026:

- **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE ALLENDE, TAZZOLI, DON MINZONI E DON LEONI**
- **SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA FREQUENTANTI L’ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS**
- **TRASPORTO PER USCITE AUTORIZZATE DAL COMUNE NECESSARIE PER ATTIVITA’ CURRICULARI ED USCITE DIDATTICHE**
- **TRASPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE ESTIVE AUTORIZZATE DAL COMUNE**

CODICE CIG: 936544842E

ART.1 - OGGETTO

ART.2 - FINALITA’

ART.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.4 - DURATA

ART.5 - AMMONTARE DELL’APPALTO

ART.6 – COMODATO GRATUITO TEMPORANEO DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE

ART.7 - LUOGO DI ESECUZIONE

ART.8 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART.9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DELL’UTENZA

ART.10 - PERCORSI

ART.11 - SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

ART.12 - AUTOMEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.13 - RICOVERO MEZZI E INTERVENTO MEZZO SOSTITUTIVO

ART.14 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART.15 - TUTELA DEI LAVORATORI

ART.16 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E RESPONSABILE REFERENTE DELL’APPALTO

ART.17 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART.18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO E NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

ART.19 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART.20 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART.21 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE – DANNI A PERSONE O COSE

ART.22 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.23 - CONTROLLI

ART.24 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.26 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE



- ART.27 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART.28 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
- ART.29 - REVISIONE DEI PREZZI DEL SERVIZIO
- ART.30 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
- ART.31 - TARIFFE
- ART.32 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
- ART.33 - PENALI
- ART.34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART.35 - RECESSO
- ART.36 - CONTROVERSIE
- ART.37 - STIPULA DEL CONTRATTO
- ART.38 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE
- ART.39 - SPESE CONTRATTUALI
- ART.40 - TRATTAMENTO DEI DATI
- ART.41 - RINVIO NORMATIVO



Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di trasporto scolastico A/R casa-scuola degli alunni residenti nel Comune di Mantova, compresi quelli con disabilità che non necessitano di un particolare accompagnamento, frequentanti le scuole primarie Allende, Tazzoli, Don Minzoni, Don Leoni nell'ambito del territorio comunale e degli alunni portatori di disabilità che necessitano di accompagnamento residenti nel Comune, frequentanti l'Associazione Casa del Sole Onlus con sede a San Silvestro di Curtatone (MN).
2. Il servizio consiste in particolare:
 - a) nel trasporto degli alunni dalle abitazioni, o dai "punti di raccolta" preventivamente individuati dal Comune, ai plessi scolastici frequentati e viceversa, reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici, conformemente al calendario scolastico della Regione Lombardia e nel rispetto del calendario scolastico stabilito dagli istituti comprensivi interessati;
 - b) nel trasporto degli alunni dalle abitazioni alla sede dell'Associazione Casa del Sole Onlus (San Silvestro di Curtatone, MN) e viceversa;
 - c) nel trasporto per le eventuali uscite autorizzate dal Comune che si rendessero necessarie per attività curriculari ed uscite didattiche (dai plessi scolastici ad altri plessi, ad impianti sportivi, istituti culturali, visite guidate, partecipazione ad eventi e manifestazioni culturali, ecc.) solitamente programmate ad inizio anno scolastico e distribuite nell'intero corso del medesimo anno;
 - d) nel trasporto per lo svolgimento di attività extrascolastiche estive (es. centro diurno estivo), qualora attivato ed autorizzato dal Comune, come meglio dettagliato nel prosieguo del presente documento.

Art. 2 – Finalità

Con il presente capitolato, la stazione appaltante tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando la frequenza scolastica degli alunni residenti in zone periferiche;
- b) garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio comunale;
- c) armonizzare le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
- d) migliorare i risultati del servizio in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Il servizio è appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:
 - a) D.Lgs n. 395 del 22/12/2000, e regolamento attuativo D.M. 161 del 28/04/2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
 - b) D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;
 - c) D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e s.m.i., integrato con successivo D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010;
 - d) D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
 - e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice degli Appalti Pubblici e s.m.i.;
 - f) D.L.76/2020 convertito con Legge 120/2020;
 - g) D.L.77/2021 convertito con Legge 108/2021;
 - h) Regolamento della Regione Lombardia 22 dicembre 2014 n. 6;
 - i) Regolamento C.E. n. 1071/2009;



j) Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011.

2. La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Art. 4 - Durata

1. Il presente appalto ha durata di 43 (quarantatrè) mesi, con decorrenza dal 01/01/2023 e scadenza il 07/08/2026. Per il servizio relativo al trasporto per alunni frequentanti le scuole primarie, i termini di inizio e fine prestazione, per ciascun anno scolastico, saranno definiti annualmente in base al calendario previsto dalle autorità scolastiche;
2. L'esecuzione del servizio avrà inizio dalla data di comunicazione di avvio, anche nelle more della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, al fine di non interrompere i servizi pubblici essenziali;
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà alla scadenza di prorogare il contratto per un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni;
4. E' prevista altresì la facoltà di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario al perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto, per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

Art. 5 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto, relativo al periodo contrattuale di 43 mesi, come indicato nel precedente art. 4 comma 1, è stimato in complessivi **€ 667.944,09** (euro seicentosessantasettemilanovecentoquarantaquattro virgola zeronove) di cui € 1.500,00 (euro millecinquecento) iva esclusa quali oneri sicurezza ex DUVRI, comprensivo del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione del servizio, e di ogni altro onere inerente l'oggetto dell'appalto.
2. A base di gara sono posti i costi medi giornalieri scuolabus/linee come indicato di seguito:

Scuolabus/Linee	n. scuolabus	Costo
Scuolabus A: Linea Allende + Linea Tazzoli (pomeriggio)	1	€281,78
Scuolabus B: Linea Don Minzoni/Don Leoni	1	€298,31
Scuolabus C: Linea Tazzoli + Linea Casa del Sole	1	€321,73
	Totale	€901,82

3. I costi giornalieri indicati sono comprensivi del trasporto scolastico giornaliero, delle uscite didattiche, dei servizi estivi e di ulteriori 10 uscite annuali extra. Le modalità di calcolo del costo unitario del servizio sono contenute nei documenti allegati al progetto di servizio.
4. L'ammontare presunto del servizio è stato calcolato come segue:
 - a) per gli anni solari 2023-2024-2025 sono stati stimati 210 giorni di servizio per lo scuolabus A, 175 giorni per lo scuolabus B e 225 giorni di servizio per lo scuolabus C, per un totale annuo pari **€ 183.767,30 iva esclusa**



b) per l'anno 2026, sino al 07.08.2026 termine di scadenza contrattuale, sono stati stimati n. giorni 135 per lo scuolabus A , n. 101 giorni per lo scuolabus B e n. 146 giorni per lo scuolabus C, per un totale di **€ 115.142,19 iva esclusa**.

5. Il prezzo così calcolato è comprensivo di tutte le spese legate al trasporto, comprese quelle relative agli automezzi utilizzati (carburanti, assicurazioni, tasse di circolazione, pneumatici, manutenzioni in genere) nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti al servizio stesso e resterà fisso ed invariato per l'intera durata dell'appalto salvo per le disposizioni contenute nel presente Capitolato.
6. Il valore del contratto sarà rideterminato in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
7. Il Comune si riserva sin da ora, qualora si renda necessario, la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, per un importo massimo di **€ 133.288,82 iva esclusa**. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'art. 22 dovrà essere adeguatamente integrata.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto comprendente tutte le opzioni precedentemente indicate (quinto d'obbligo, proroga contrattuale e proroga tecnica è pari ad **€ 1.083.616,97 iva esclusa**, di cui euro 1.950,00 oneri della sicurezza ex DUVRI. L'appalto è aggiudicato a corpo.

Art. 6 – Comodato gratuito temporaneo dello scuolabus di proprietà comunale

1. Qualora la ditta appaltatrice non abbia l'immediata disponibilità di un mezzo adeguato ed appositamente allestito per il trasporto disabili previsto per l'esecuzione delle Linee Tazzoli e Casa del Sole, il Comune di Mantova si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito temporaneo il seguente scuolabus di proprietà comunale:
 - scuolabus IVECO modello 70C14G, omologato per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo ed eventuali accompagnatori, allestito per il trasporto di alunni portatori di disabilità con porta anteriore dx elettrica rototraslante e porta posteriore dx di emergenza manuale dotata di gradino elettrico a scomparsa. 30 posti a sedere (alunni) compresi 4 disabili deambulanti su appositi sedili, oltre a 2 disabili su carrozzella e 2 di servizio (autista e accompagnatore), targa FX092EY, anno di immatricolazione 2019, km 58.186 (al 05/07/2022), alimentazione a metano, come da carta di circolazione allegata (Allegato A);
2. Il contratto di comodato d'uso è stipulato a titolo gratuito.
3. Il comodato gratuito avrà durata dal 01/01/2023 (data di inizio presunto del servizio), sino al 11/08/2023.
4. Entro il 30/06/2023, pena risoluzione del contratto, la ditta appaltatrice che avrà ottenuto lo scuolabus in comodato gratuito, dovrà presentare idonea documentazione attestante la piena disponibilità giuridica di un mezzo con le stesse caratteristiche minime a partire dalla data del 01/09/2023.
5. Le imprese potranno visionare il veicolo, mediante sopralluogo ad opera del legale rappresentante della Ditta o di suo delegato, alla presenza di un incaricato del Comune.
6. Saranno a carico dell'impresa comodataria (ditta appaltatrice): carburante, pulizia interna ed esterna, sanificazione giornaliera del mezzo, manutenzione ordinaria del mezzo, sostituzione temporanea del veicolo, il pagamento delle somme derivanti dalle violazioni del codice della strada e di ogni altro tipo di contravvenzione.
7. Saranno a carico del Comune di Mantova: gli oneri assicurativi e di circolazione.
8. La consegna del mezzo deve constatare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.



9. Alla scadenza del comodato sarà redatto verbale di restituzione.
10. Il comune è esentato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del predetto veicolo dal momento della presa in carico.
11. E vietato l'utilizzo del mezzo per motivi diversi da quelli indicati nel presente capitolato salvo immediata risoluzione del contratto.
12. In caso di attivazione del comodato d'uso gratuito il costo base giornaliero per il percorso C è quantificato in euro 281,01, al quale sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Art. 7 - Luogo di esecuzione

Luogo di esecuzione del servizio trasporto scolastico è l'ambito territoriale del Comune di Mantova e del limitrofo Comune di Curtatone (sede dell'associazione Casa del Sole Onlus), secondo gli itinerari previsti al successivo art. 10.

Art. 8 – Caratteristiche del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
2. Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12/06/1990 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
3. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'Ente appaltante con la massima urgenza.

Art. 9 - Modalità di svolgimento del servizio e caratteristiche dell'utenza

1. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri inerenti al servizio stesso, nessuno escluso. Gli Scuolabus messi a disposizione della ditta appaltatrice dovranno essere di sua proprietà o nella disponibilità giuridica della stessa alla data di inizio dell'esecuzione del contratto.
2. La ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico ai sensi del D.M. 18.04.1997 e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
3. La ditta appaltatrice, per lo svolgimento del servizio, si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio e s.m.i.
4. Il servizio dedicato agli utenti residenti e frequentanti le scuole primarie del territorio comunale, si articolerà su n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano e pomeridiano; verrà svolto nell'arco temporale di n. 10 (dieci) mesi, in base al calendario scolastico, agli orari e ai percorsi individuati nel presente capitolato, con l'impiego simultaneo n. 3 mezzi sulle linee di percorrenza illustrate al successivo art. 10. Il servizio ha pertanto inizio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico e termine con l'ultimo giorno del medesimo.
5. Il servizio dedicato agli alunni portatori di disabilità frequentanti l'Associazione Casa del Sole onlus si articolerà su n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano e



pomeridiano, nell'arco di 12 mesi, con l'impiego di una vettura appositamente attrezzata per il trasporto disabili, come descritto al successivo comma 10.

6. Uscite didattiche: il servizio è esteso alle uscite didattiche e culturali effettuate durante l'intero anno scolastico, su richiesta delle scuole e previa autorizzazione del Responsabile unico del procedimento. Tali uscite, quantificate in presunti 12.500 km complessivi annuali, saranno da effettuarsi con le medesime vetture utilizzate per il trasporto casa-scuola, in orario scolastico antimeridiano.
7. Uscite ulteriori: la Ditta Appaltatrice deve assicurare un massimo di n. 10 uscite ulteriori annuali, da effettuarsi con vetture omologate anche per il trasporto di adulti (insegnanti) nel rispetto dei rapporti numerici prescritti dal Ministero della Pubblica Istruzione con una capienza non inferiore a 50 posti cadauna e comunque confacenti alle esigenze di ogni singola occasione. Tali uscite, quantificate in presunti 300 Km complessivi annuali, saranno da effettuarsi in orario scolastico antimeridiano, previa comunicazione dell'ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune con un preavviso di almeno 15 giorni.
8. Attività extrascolastiche: il servizio è esteso alle attività extrascolastiche estive (es. centro diurno estivo) qualora attivate, ed in ogni modo quando l'Amministrazione comunale lo richieda, per complessivi presunti 1.500 Km annui. Tale servizio sarà da effettuarsi con veicoli di capienza non inferiore a 30 posti cadauno e comunque confacente alle esigenze di ogni singola occasione.
9. Gli orari, gli itinerari e la percorrenza chilometrica potranno essere modificati in relazione alle effettive esigenze della popolazione scolastica.
10. Per la realizzazione del servizio, la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione i seguenti mezzi:
 - a) due (2) vetture con capienza almeno da 30+2 posti a sedere, regolarmente ed adeguatamente attrezzate e dotate di dispositivi di sicurezza, come prescritto dalle leggi e disposizioni vigenti per il trasporto di minori, regolarmente munite di assicurazione per danni alle persone e cose trasportate (artt. 1681 e 1682 del Codice Civile), con massimali di legge.
 - b) una (1) vettura con capienza almeno di 30+2 posti a sedere compresi 4 disabili deambulanti su appositi sedili, oltre a 2 disabili su carrozzella, regolarmente ed adeguatamente attrezzata e dotata di dispositivi di sicurezza, come prescritto dalle leggi e disposizioni vigenti per il trasporto di minori, regolarmente munita di assicurazione per danni alle persone e cose trasportate (artt. 1681 e 1682 del Codice Civile), con massimali di legge.
 - c) ulteriori vetture omologate anche per il trasporto di adulti (insegnanti) nel rispetto dei rapporti numerici prescritti dal Ministero della Pubblica Istruzione con una capienza non inferiore a 50 posti cadauna, per un massimo di 10 uscite annuali.
11. In alternativa al precedente comma 10, qualora la ditta appaltatrice non abbia l'immediata disponibilità della vettura allestita per il trasporto disabili, potrà avere in comodato d'uso gratuito temporaneo lo scuolabus appositamente allestito di proprietà dell'Ente appaltatore, secondo le modalità descritte all'art. 6.
12. Incaricato della guida dello scuolabus dovrà essere un personale munito di regolare patente di guida e di certificato di qualificazione del conducente.
13. Resta a carico della Ditta la sostituzione di mezzi e personale.
14. Il servizio nel suo insieme prevede la raccolta al mattino degli alunni delle scuole Primarie e della Casa del Sole, il trasporto ai rispettivi plessi scolastici e il viaggio di ritorno, al termine delle lezioni.
15. Nell'effettuazione del servizio la ditta appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:



- a) assicurare la massima puntualità e funzionalità del servizio, nonché la massima correttezza e serietà nel contegno del conducente verso il pubblico, gli utenti e le autorità;
- b) assicurare agli utenti un tempo di permanenza ragionevole sugli automezzi durante il trasporto dai punti di raccolta/fermate a scuola e viceversa, nel rispetto del Codice della Strada, prevedendo un'organizzazione adeguata del servizio con più viaggi o più mezzi all'interno delle fasce orarie indicate, senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante;
- c) il servizio dovrà pertanto essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l'ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune, tenendo conto che gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni e devono poter prontamente disporre del mezzo di ritorno;
- d) la ditta è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole Primarie del territorio e Casa del Sole solo ed esclusivamente per gli alunni regolarmente iscritti al servizio, in base all'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico redatto dall'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune che sarà comunicato alla ditta appaltatrice prima dell'inizio di ogni anno scolastico; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, ad eccezione delle persone incaricate dal Comune di Mantova. Inoltre la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ente appaltante la necessaria collaborazione nell'organizzazione al fine di eliminare le eventuali problematiche presenti su ogni linea.
- e) la ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dal Comune alla ditta appaltatrice;
- f) la ditta appaltatrice sarà, inoltre, tenuta ad effettuare eventuali variazioni di percorso, di orario, in corso d'anno, qualora vengano presentate richieste di servizio da parte di nuovi utenti, e solamente su precise disposizioni dell'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune;
- g) gli itinerari, gli orari e le fermate verranno stabiliti dal Responsabile unico del procedimento del Comune, saranno comunicati alla ditta appaltatrice e verificati con la stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ovvero in corso d'anno, qualora lo richiedano le esigenze organizzative del servizio, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale;
- h) la ditta appaltatrice, inoltre, dovrà recepire tutte le eventuali variazioni, relative al servizio che si dovessero verificare in seguito a circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione alle nuove esigenze che si dovessero prospettare per garantire l'adempimento della frequenza scolastica.
- i) la ditta appaltatrice dovrà comunicare i nominativi e i recapiti telefonici del personale addetto al servizio di trasporto scolastico ed ogni eventuale modifica prima di ogni sostituzione; i recapiti telefonici di servizio dei conducenti saranno trasmessi anche ai plessi scolastici e alle famiglie degli utenti in caso di comunicazioni urgenti, a tal riguardo si precisa però che la titolarità e la competenza a fornire disposizioni sul servizio di trasporto scolastico spetta solamente all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune.
- j) la gestione degli autoveicoli, incluse le spese per il pagamento del bollo e dell'assicurazione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per il carburante, la manodopera, la pulizia e l'igienizzazione degli automezzi e tutti gli altri oneri, necessari per il corretto espletamento del servizio, saranno a totale carico della ditta appaltatrice.
- k) per la gestione del mezzo di proprietà comunale in comodato d'uso gratuito, vedere il precedente art. 6.
- l) La ditta appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente, telefonicamente e per iscritto, all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune ogni incidente o inconveniente



accaduto al mezzo e agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando non si sia verificato alcun danno.

m) la ditta appaltatrice è obbligata a segnalare all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti, o terzi.

n) la ditta appaltatrice deve riscontrare per iscritto - non oltre 2 giorni dalla richiesta dell'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune - ogni rilevante circostanza relativa al servizio (es.: segnalazioni, richieste e/o lamentele avanzate da utenti, famiglie, scuole o terzi).

16. Caratteristiche dell'utenza e scuole servite:

a) Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ad un'utenza costituita dai minori residenti nel territorio comunale frequentanti le scuole Primarie Allende, Tazzoli, Don Minzoni, Don Leoni nell'ambito del territorio comunale e dai minori portatori di disabilità che necessitano di accompagnamento, residenti nel territorio comunale, frequentanti l'Associazione Casa del Sole Onlus con sede a San Silvestro di Curtatone (MN).

b) Scuole servite:

- Scuola primaria Allende - viale Valle d'Aosta 1, 46100 Mantova;
- Scuola primaria Tazzoli - via San Giovanni Bono 1, 46100 Mantova;
- Scuola primaria Don Minzoni - via Cremona 60, 46100 Mantova;
- Scuola Primaria Don Leoni - via Miglioretti 4, 46100 Mantova;
- Associazione Casa del Sole onlus - via Vittorina Gementi 52, 46010 San Silvestro di Curtatone (MN);

c) Il servizio di trasporto scolastico conta circa n. 95 alunni (dato riferito all'anno scolastico 2021/2022) suddivisi, secondo la scuola frequentata, nel seguente modo:

SCUOLA	ISCRITTI a.s 2020/2021	ISCRITTI a.s. 2021/2022
Primaria TAZZOLI	26	30
Primaria ALLENDE	24	25
CASA DEL SOLE	10	13
Primaria DON MINZONI	23	23
Primaria DON LEONI	0	4
Totale	83	95

I dati sopra riportati, riferiti agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sono indicativi e suscettibili di modifiche in aumento/diminuzione nel corso degli anni scolastici.

Art. 10 – Percorsi

1. Il servizio prevede i seguenti percorsi:

PERCORSO	ZONA	SCUOLABUS
SCUOLA ALLENDE (andata e ritorno)	Trasporto degli alunni residenti nelle zone di Castelletto Borgo, Lunetta, Frassino, Borgovirgiliana, Formigosa alla scuola primaria Allende.	A
SCUOLE DON MINZONI/DON LEONI (andata e ritorno)	Trasporto degli alunni residenti nelle zone di Due Pini, Belfiore, Dosso del Corso, Angeli, Borgochiesanuova alle scuole primarie Don Minzoni e Don Leoni.	B
SCUOLA TAZZOLI (andata e ritorno)	Trasporto degli alunni residenti nelle zone di Cittadella, Ponte Rosso, Colle Aperto, Gambarara alla scuola primaria Tazzoli.	C - A



CASA DEL SOLE (andata e ritorno)	Trasporto degli alunni residenti nel Comune di Mantova alla sede dell'Associazione Casa del Sole Onlus.	C bis - C
-------------------------------------	---	-----------

Le corse chilometriche di cui sopra, sono più dettagliatamente descritte nell'allegato B al presente capitolato. Le suddette corse sono da intendersi come indicative e potranno essere modificate in relazione alle effettive esigenze della popolazione scolastica e degli orari stabiliti dalla Dirigenza Scolastica.

Il Comune non riconoscerà alcun compenso all'appaltatore per il tragitto dalla rimessa (deposito) al luogo di inizio del servizio (prima fermata), né dalla fine del servizio alla rimessa, che pertanto non sono computati nel chilometraggio dei singoli percorsi.

La ditta appaltatrice inoltre dovrà mettere a disposizione i propri mezzi per la realizzazione delle escursioni didattiche e culturali effettuate durante l'intero anno scolastico da tutti gli ordini di scuola (infanzia, primarie e secondarie di 1° grado).

Gli studenti saranno prelevati in precisi punti di raccolta/fermate che verranno individuati dall'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune in base alle iscrizioni pervenute.

2. Fermate:

Il conducente è tenuto, previa individuazione delle varie fermate del tragitto, a far salire e scendere gli alunni. Per gli alunni residenti in luoghi particolarmente isolati, la raccolta avviene nel punto indicato dal Responsabile unico del procedimento e nel rispetto delle norme del codice della strada, essendo a carico della famiglia ogni responsabilità inerente l'attesa dello scuolabus e il ritorno a casa dopo la discesa dal medesimo. In ogni caso gli autisti non potranno consentire agli alunni di scendere dallo scuolabus se non in presenza di un genitore e di persona delegata dalla famiglia.

La salita e discesa degli alunni dai mezzi dovranno essere regolate in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti per i quali il Comune di Mantova declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

3. Sulla vettura C che svolge il servizio sul percorso per la sede dell'Associazione Casa del Sole onlus, durante il trasporto degli alunni portatori di disabilità, dovrà essere presente l'accompagnatore, che verrà reperito dal Comune, per il servizio di sorveglianza alunni durante la permanenza degli stessi sugli autobus, come previsto dalle normative vigenti in materia.

4. Altre prescrizioni a carico dell'appaltatore:

L'appaltatore è obbligato al rispetto del tragitto e degli orari d'arrivo e uscita dalla scuola.

Qualora la scuola, per motivi didattici o ricreativi, fosse impossibilitata al rispetto dei consueti orari di funzionamento, la ditta appaltatrice deve comunque garantire l'arrivo ed il ritiro dalla scuola negli orari che verranno comunicati dall'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova, con congruo preavviso.

Il trasporto dovrà comunque essere garantito, anche in occasione di maltempo o altre cause e circostanze, anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi l'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune dovrà farne richiesta preventiva, via fax o telefonica o via mail o con altro mezzo.

La ditta appaltatrice è pertanto tenuta a svolgere il servizio, attenendosi alle modalità contrattuali ed alle istruzioni impartite dal RUP e dal DEC del Comune.



Art. 11 - Sopralluogo facoltativo

Le ditte che intendono partecipare alla gara, hanno la facoltà, prima della presentazione dell'offerta, di effettuare il sopralluogo congiuntamente a personale comunale, così da prendere piena visione della tipologia e delle caratteristiche dei percorsi descritti al precedente art. 10.

Art. 12 – Automezzi per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente appalto dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con n. 3 automezzi con capienza non inferiore di 30+2 posti a sedere, di cui n. 1 automezzo allestito per il trasporto disabili, prevedendo altresì almeno un mezzo sostitutivo, avente le caratteristiche minime contenute nel presente capitolato, da utilizzare per eventuali sostituzioni dei mezzi utilizzati in caso di guasto, incidente o subentrata inadeguatezza. Gli scuolabus messi a disposizione dalla ditta appaltatrice dovranno essere di sua proprietà o nella disponibilità giuridica della stessa alla data di inizio dell'esecuzione del contratto.
2. La ditta appaltatrice ha la facoltà di utilizzare per i primi 8 mesi (periodo gennaio-agosto 2023) del presente appalto lo scuolabus di proprietà comunale allestito per il trasporto disabili, che l'amministrazione rende disponibile in comodato gratuito alle condizioni esplicitate al precedente art. 6.
3. La ditta appaltatrice può comunque utilizzare, come propria scelta organizzativa e senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, una quantità di automezzi di diversa capienza ma tali da garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata che in uscita, con posti esclusivamente a sedere degli alunni previsti dal servizio.
4. La ditta appaltatrice è, in ogni caso tenuta ad assicurare, con mezzi di propria disponibilità, il regolare espletamento del servizio indipendentemente dal numero di veicoli fermi per avaria o altra ragione, senza che ciò comporti diritto a compensi aggiuntivi.
5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta appaltatrice potrà sostituire i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio con altri di caratteristiche pari o migliorative rispetto a quanto offerto in sede di gara. La sostituzione deve intendersi una libera scelta dell'operatore economico e non comporta variazioni del corrispettivo. Tale sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune che effettuerà i controlli del caso.
6. Gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e Circolare Ministeriale n. 23 del 11/03/1997. A tale proposito si fa espresso richiamo all'osservanza delle normative di Regione Lombardia circa le misure per la limitazione del trasporto veicolare e per l'utilizzo di autobus che svolgono trasporto pubblico locale come definite dalla L.R. n. 24 dell'11.12.2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". In ogni caso l'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali successive modifiche o nuove disposizioni in materia.
7. Tutti gli automezzi dovranno essere:
 - a) dotati di estintore portatile a polvere, cassetta di pronto soccorso avente contenuto minimo previsto dal D.M. 388/2003, gomme da neve nel periodo invernale (obbligo);
 - b) dotati di cronotachigrafo;
 - c) dotati apertura a distanza degli sportelli;
 - d) dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro per gli alunni della scuola dell'obbligo ed eventuali accompagnatori;
 - e) in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed agibilità di manovra a percorrere le strade su cui



dovrà essere effettuato il servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione degli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato, non verranno ritenuti adeguati dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero non conformi alle caratteristiche offerte in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a carico della ditta appaltatrice.

8. Nel caso in cui per le uscite extra-scolastiche si rendesse necessario provvedere al trasporto anche di alunni diversamente abili con ausilio di pedane per disabili / attrezzature tecniche ad hoc, la ditta appaltatrice dovrà garantire l'impiego di mezzi idonei omologati e immatricolati anche per il trasporto disabili, secondo le necessità del momento.
9. Per svolgere il servizio di trasporto scolastico, la ditta appaltatrice dovrà impiegare mezzi omologati ed immatricolati con inquadramento **minimo nella categoria Euro 5**.
10. La ditta appaltatrice dovrà disporre materialmente e giuridicamente di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio, compresi quelli sostitutivi da utilizzare in caso di guasto a quelli utilizzati. In caso di impegno assunto in sede di gara, all'utilizzo di un mezzo allestito per il trasporto disabili non ancora immatricolato, o non ancora nelle disponibilità dell'Aggiudicatario e di contestuale dichiarazione di volersi avvalere del mezzo di proprietà comunale in comodato gratuito, la ditta appaltatrice dovrà comprovare entro il 30/06/2023 l'effettiva disponibilità del mezzo a partire dalla data del 01/09/2023, come indicato nel precedente art. 6. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di ottemperare a tale obbligo, ciò costituirebbe una grave inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione immediata del contratto, senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune. In questo caso si procederà ad affidare il servizio scorrendo la graduatoria definitiva. Il Comune di Mantova si riserva altresì di procedere, in ogni momento, alla verifica dello stato di funzionalità e conservazione dei veicoli adibiti al servizio.
11. Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi sono utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
12. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.
13. Il servizio di trasporto scolastico sarà affidato alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati, come previsto dall'art. 1 del D.M. 31 gennaio 1997).
14. Gli automezzi impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
15. Il Comune si terrà sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità e di trasporto delle persone.
16. Gli automezzi, sia all'interno che all'esterno, dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza, sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria sia che per quanto riguarda la pulizia e l'ordine.
17. La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri necessari all'esecuzione del servizio come sotto specificato:
 - a) impiego dei mezzi con caratteristiche idonee a svolgere il servizio come sopra indicato;
 - b) pagamento della tassa di circolazione, R.C. Auto e revisione periodica dei mezzi;
 - c) carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;



- d) manutenzione e pulizia con lavaggio settimanale dei mezzi internamente ed esternamente e comunque quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendono necessario;
 - e) sanificazione interna giornaliera, come da disposizioni ministeriali Covid-19;
 - f) manutenzione straordinaria;
 - g) imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
 - h) retribuzioni e compensi diversi per il proprio personale, nonché relativi oneri assicurativi e previdenziali;
 - i) idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
 - j) Per quanto concerne lo scuolabus di proprietà comunale oggetto di comodato gratuito, vedasi quanto indicato al precedente art. 6.
18. Tutti gli eventuali danni provocati dall'appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione dei mezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, saranno a totale carico dello stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Mantova.
19. Per i danni provocati dagli utenti non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Mantova e la ditta appaltatrice potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune.

Art. 13 - Ricovero mezzi e intervento mezzo sostitutivo

1. La ditta appaltatrice dovrà individuare e avere la disponibilità d'uso di apposita autorimessa, provvista di agibilità per l'uso specifico, per i mezzi utilizzati nell'esecuzione del servizio (sia per quelli utilizzati quotidianamente che per il mezzo di riserva).
2. La rimessa dovrà essere in possesso e nella disponibilità della ditta appaltatrice a qualsiasi titolo (locazione, comodato, ecc.), anche senza esclusività di servizio, a condizione che sia garantita la sicurezza e l'adeguata custodia dei veicoli.
3. In sede di gara dovrà essere dimostrata la disponibilità giuridica della suddetta rimessa, ovvero l'impegno ad avere la disponibilità della stessa alla data di esecuzione del servizio, pena revoca affidamento.
4. L'ubicazione della rimessa dovrà essere tale da consentire, a ciascuna vettura, un tempo di percorrenza per l'entrata in servizio (da intendersi come l'arrivo alla prima fermata di ogni percorso), non superiore a 25 minuti.
5. In caso di avaria durante l'esecuzione del servizio, dovrà essere garantita la partenza del mezzo sostitutivo entro 20 minuti dalla segnalazione del guasto ed il raggiungimento del mezzo in panne entro i successivi 30 minuti. La stazione appaltante verificherà con misurazione diretta, o attraverso strumenti informatici normalmente disponibili (tipo googlemaps, waze ecc.), la corrispondenza dei luoghi indicati dalla ditta appaltatrice alle predette prescrizioni. Eventuali ritardi causati dal guasto improvviso del mezzo andranno comunicati dalla ditta appaltatrice al Comune di Mantova, alle famiglie degli utenti e agli Istituti Comprensivi interessati.

Art. 14 – Personale addetto al servizio

1. Il personale addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, fornito dalla ditta appaltatrice, non dovrà essere personale volontario e dovrà possedere i requisiti minimi di qualificazione. La ditta appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dei requisiti tecnico-professionale e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L'impresa dovrà produrre, a norma dell'art. 26, comma 1 lettera a) n. 2, del D.



Lgs. 81/2008 e s.m.i. apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio prestato.

2. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio di cui al presente appalto con personale sufficiente e qualificato del quale dovrà fornire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e ad ogni successiva variazione, apposito elenco nominativo corredato dei recapiti di telefono mobile. L'appaltatore dovrà cercare di impiegare, possibilmente e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di favorire con la presenza continua, buone relazioni con i fruitori del servizio limitando il turn-over ai casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dimissioni volontarie, assegnazione a nuova funzione conseguente a sopravvenute esigenze, sostituzioni richieste dal Comune per motivi comportamentali e/o di rendimento etc.).
3. Gli autisti, per la particolarità del servizio di trasporto scolastico, devono essere scelti sulla base di adeguate attitudini relazionali, dovranno essere altresì riconosciuti idonei al lavoro, qualificati professionalmente e di condotta onorabile e l'appaltatore dovrà garantirne l'aggiornamento professionale per tutta la durata contrattuale. Detto personale dovrà essere in regola con tutte le norme di igiene e idoneità sanitaria normativamente previste.
4. Il personale adibito al servizio sarà obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento sia verbale sia fisico degli alunni trasportati o altro comportamento perseguibile a norma del Codice Civile, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della dignità dei minori. Il personale in parola dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita/discesa, chiusura/apertura porte, avvio del veicolo).
5. Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e precisamente: di regolare patente di guida categoria D, prescritta dalle vigenti disposizioni, nonché di Carta di Qualificazione del Conducente ai sensi dell'art. 116 comma 11 del Codice della Strada, D.lgs 285/1992 e s.m.i. e comunque di tutti i titoli abilitativi previsti per la tipologia di trasporto oggetto del presente Capitolato e delle normative vigenti in materia. Inoltre non dovranno avere precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale.
6. La ditta appaltatrice dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, la posizione assicurativa di ogni singolo dipendente che sarà destinato al servizio oggetto del presente appalto, trasmettendo per ciascuno di essi **l'elenco nominativo del personale** impiegato per il servizio, copia della patente con relativo C.Q.C.
7. Il personale addetto alla guida deve essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune o viceversa.
8. La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, e dalle altre comunque previste in materia.
9. La stazione appaltante richiederà periodicamente e a sua discrezione la dimostrazione che il personale impiegato nel servizio sia regolarmente assunto, assicurato e remunerato secondo i C.C.N.L. di categoria e della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Con la partecipazione all'appalto la ditta si impegna a fornire a richiesta tale documentazione.



10. Ogni sostituzione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune, trasmettendo altresì la relativa documentazione riguardante il nuovo conducente.
11. Il personale dovrà mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti, vista la particolare età degli stessi, e delle famiglie, verso il pubblico, verso le autorità e nei confronti del personale dipendente del Comune di Mantova, incaricato di eseguire controlli sugli automezzi.
12. Il personale ha la responsabilità civile e penale dei bambini che trasporta e non può anticipare l'orario di consegna dei bambini alle famiglie, fatti salvi i casi di guasti impreveduti al mezzo e previa comunicazione l'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune e alle famiglie degli utenti.
13. Gli autisti hanno l'obbligo di riferire eventuali problemi emersi nel corso del tragitto, cosicché la ditta possa concordare con l'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune l'atteggiamento da tenere nei confronti delle famiglie e gli strumenti da utilizzare per comunicare con le stesse.
14. Il personale di servizio deve concordare con l'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune eventuali comunicazioni alle famiglie, che in nessun caso devono essere lasciate alla sola discrezionalità degli autisti.
15. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio. E' inoltre vietato fumare sugli automezzi.
16. La ditta appaltatrice è tenuta a sostituire tempestivamente il/i conducente/i che, a giudizio delle competenti autorità, fossero ritenuti non idonei alla guida. La ditta appaltatrice si impegna, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova, a sostituire il personale che non osservasse siffatto contegno.
17. Non sono ammesse, per nessun motivo, interruzioni del servizio.
18. Al fine di dirimere eventuali controversie con gli utenti, dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune preposto alla gestione del servizio di trasporto scolastico.
19. E' vietato deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste, salvo in casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Responsabile comunale del servizio ed è vietato altresì far salire sul mezzo persone estranee al servizio, fatta eccezione per i soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di sorveglianza e controllo.
20. Il conducente risponde in solido con la ditta appaltatrice di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali la salita/discesa dall'autobus. L'autista dovrà assicurarsi che tutti gli alunni trasportati abbiano la possibilità di sedersi. Egli inoltre dovrà esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del ritiro da parte dei genitori/loro delegati. Non possono costituire esimenti dalla responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo potenzialmente pregiudizievole e con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.
21. Tra il Comune di Mantova e il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro.



22. La ditta appaltatrice si impegna, prima dell'inizio del servizio, a fornire al Comune di Mantova tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:
 - a) elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio – relativi recapiti di telefonia mobile;
 - b) nominativo del Responsabile della sicurezza;
 - c) nominativo del Responsabile dell'appalto, vale a dire della persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante.
23. La ditta appaltatrice sarà responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L'elenco nominativo del personale addetto al servizio dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CQC (certificato di qualificazione del conducente) di cui al D. LGS. n. 285/92 e al D.P.R. n. 495/92 s.m.i. . La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti.
24. Il personale dovrà essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della ditta aggiudicataria.
25. Il personale della ditta appaltatrice deve astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie utenti del servizio, delle quali sia venuto a conoscenza in occasione del proprio servizio (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Regolamento Ue 2016/679 GDPR). Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
26. Il personale in servizio dovrà essere reclutato altresì sulla base di adeguate attitudini relazionali e senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale. Il Comune di Mantova si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.
27. Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli scuolabus, vale e dire dal momento in cui i minori salgono al momento in cui gli stessi scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.
28. Tutti gli obblighi più sopra elencati vincolano la ditta appaltatrice.

Art. 15 – Tutela dei lavoratori

1. La ditta appaltatrice risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre che del pieno rispetto della normativa sui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL dell'area di appartenenza.
2. La ditta appaltatrice garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Il Comune di Mantova resterà pertanto estraneo a qualunque rapporto fra la ditta appaltatrice e il personale dalla stessa adibito al servizio, sia che tale personale sia dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall'appaltatore.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a



quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. La ditta appaltatrice, prima dell'avvio del servizio, dovrà in particolare dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione e di avere effettuato:

- a) a nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) la nomina del Medico competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
 - c) l'individuazione e fornitura ai lavoratori, per mansione, dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.
9. In ogni caso il Comune di Mantova è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
10. La ditta appaltatrice si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari, nonché dei versamenti contributivi.
11. La ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Art. 16 – Direttore dell'esecuzione e Responsabile referente dell'appalto

1. La stazione appaltante nomina il direttore dell'esecuzione del contratto. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La ditta appaltatrice dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, nominativo e recapiti (numero di cellulare, telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente del servizio che dovrà essere sempre reperibile durante le giornate di servizio, per tutto il periodo contrattuale.
3. Il referente deve avere dimostrata esperienza nella tipologia di servizio richiesta e avrà il compito di predisporre il servizio e di intervenire e rispondere direttamente riguardo a tutto ciò che concerne il servizio, in particolare, in merito ad eventuali problemi dovessero sorgere, relazionandosi con il Direttore Esecutivo del Contratto e/o suo delegato.

Art. 17 - Domicilio della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Art. 18 - Osservanza dei contratti nazionali collettivi di lavoro e norme sulla sicurezza del lavoro

1. La ditta è obbligata:
 - a) ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria di settore;
 - b) ad assicurare il personale impiegato, ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo;
 - c) ad osservare i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria dei lavoratori del settore specifico e a farsi carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di malattia



dovuti ai propri dipendenti per contratto e per legge, nonché quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- d) ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell'offerta, nel luogo in cui si svolge il servizio;
 - e) ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
 - f) ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
2. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, della struttura e dimensione della ditta e da ogni qualificazione giuridica, economica e sociale.
 3. La ditta è responsabile verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle suddette norme.
 4. Tra il Comune ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Art. 19 - Obblighi a carico del Comune

1. Nella gestione del servizio oggetto del presente appalto restano a carico del Comune:
 - a) la raccolta delle iscrizioni all'inizio dell'anno scolastico e la trasmissione dell'elenco degli alunni iscritti (compresi gli eventuali aggiornamenti) alla ditta aggiudicataria;
 - b) l'emissione e la riscossione delle tariffe all'utenza, compresa l'adozione di provvedimenti in caso di mancato versamento delle quote dovute o in caso di comportamento non rispettoso degli orari, delle fermate o delle norme comportamentali;
 - c) la raccolta delle prenotazioni delle uscite didattiche opzionate dalle scuole e relativa comunicazione alla ditta appaltatrice con congruo anticipo del programma settimanale;
 - d) gli oneri assicurativi e di circolazione relativi allo scuolabus di proprietà comunale oggetto di comodato d'uso gratuito temporaneo facoltativo (vedi art. 6);
 - e) il controllo, per quanto di competenza, sul corretto espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice;
 - f) eventuali richiami/ammonizioni/sospensioni della fruizione del servizio nei confronti dell'utenza in caso di mancato rispetto delle norme comportamentali previste dal Protocollo organizzativo del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Mantova (allegato C);
 - g) le attività e funzioni riservate dalla normativa al responsabile unico del procedimento RUP e al direttore di esecuzione del contratto DEC.
2. Al Comune compete la vigilanza sulla generale erogazione del servizio di trasporto, sulla sua efficienza, continuità ed affidabilità. Detta forma di vigilanza sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa, a mezzo dell'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune.

Art. 20 – Obblighi a carico della ditta appaltatrice

1. Oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti, la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare il servizio oggetto del presente appalto:
 - a) nello scrupoloso rispetto delle norme che regolano il trasporto scolastico, contenute nel presente Capitolato;
 - b) nello scrupoloso rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;



- c) nell'osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, secondo le normative vigenti.
2. La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi oltre alle normative espressamente richiamate anche alle leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività in oggetto del presente appalto, nonché alle istruzioni che le vengono comunicate verbalmente e per iscritto dal Comune.
3. La ditta appaltatrice s'impegna altresì a:
- a) verificare che tutti gli alunni trasportati abbiano fatto richiesta del servizio trasporto scolastico comunale, non consentendo di usufruire del servizio stesso a coloro che non abbiano inoltrato formale richiesta del servizio al Comune di Mantova;
 - b) garantire la continuità del servizio risolvendo ogni circostanza o fatto che dovesse intralciare il regolare svolgimento dello stesso, sollevando il Comune da responsabilità o maggiori spese, garantendo ogni tempestiva sostituzione sia di automezzi che di personale conducente;
 - c) impiegare un numero adeguato di mezzi e personale propri, anche per eventuali sostituzioni, con requisiti e coperture assicurative a norma di legge; sono a carico della ditta tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'organizzazione e l'espletamento del servizio, comprese tutte le spese per il pagamento del bollo e dell'assicurazione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi, per il carburante, la mano d'opera, la pulizia e l'igienizzazione degli automezzi e tutti gli altri oneri, necessari per il corretto espletamento del servizio;
 - d) comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova, per l'opportuna autorizzazione, eventuali variazioni di percorso e/o orario imputabili a circostanze eccezionali;
 - e) segnalare prontamente all'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova eventuali disguidi e/o incidenti che dovessero capitare durante l'espletamento del servizio e ogni altra possibile controversia con le famiglie degli utenti;
 - f) condurre il minore presso gli uffici della Polizia Locale (come previsto dal Protocollo organizzativo del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Mantova), in caso di irreperibilità prolungata dei genitori o delle persone delegate al ritiro, avvisando nel contempo l'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune.
4. La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza.
5. La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare gli orari, a non modificare i percorsi e ad effettuare il numero di corse concordate. Qualora si verificassero eventi, tali da costringere l'appaltatore ad interrompere il servizio, lo stesso è obbligato ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune, provvedendo nel contempo a ripristinare il servizio sostituendo, se occorre, gli autoveicoli e/o il personale.

Art. 21 – Assicurazioni e responsabilità della ditta appaltatrice – danni a persone o cose

1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato speciale, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
2. La ditta appaltatrice risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni o altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti della ditta o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo



carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

3. Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale e il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
4. A garanzia di quanto sopra l'impresa appaltatrice dovrà comprovare di avere in corso di validità, producendone copia al Comune prima dell'inizio del servizio, contratti di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT), di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e di responsabilità civile per danni da circolazione (RCA) con i massimali più sotto riportati:

Tipologia Polizza	Per sinistro	Per persona	Per danni a cose
RCT	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RCO	2.000.000,00		

5. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura obbligatoria della responsabilità civile per i danni da circolazione (RC Auto), con massimali non inferiori a:
 - a) € 30.000.000,00 complessivamente per sinistro;
 - b) € 30.000.000,00 per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - c) € 2.000.000,00 per danni a cose.
6. Prima dell'inizio del servizio, di cui verrà comunicata la data, e per ciascun veicolo adibito allo stesso la ditta appaltatrice è tenuta a fornire gli estremi delle relative coperture assicurative con indicazione della compagnia assicuratrice, dei massimali, delle date di decorrenza e scadenza. La ditta appaltatrice è inoltre obbligata, per l'intera durata dell'appalto, a dare dimostrazione degli avvenuti rinnovi di ciascuna posizione assicurativa comunicando per iscritto ad ogni scadenza le eventuali variazioni dei richiamati estremi contrattuali.
7. La ditta appaltatrice è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico.
8. Costituirà onere a carico della ditta appaltatrice il risarcimento degli eventuali danni il cui ammontare superi i massimali previsti dalle polizze assicurative prescritte come pure l'ammontare dei danni, o di parte di essi, non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali.
9. In relazione a quanto sopra la ditta si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative con l'impegno della compagnia assicuratrice di comunicare al Comune l'eventuale sospensione o inefficacia della garanzia derivante dal mancato pagamento dei premi da parte della ditta, affinché il Comune possa, a proprio insindacabile giudizio e solo al fine di mantenere l'efficacia delle coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano alla ditta, con diritto alla rivalsa mediante compensazione sulle somme dei corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della garanzia – art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - costituita dalla ditta medesima in assistenza del contratto, fermo restando a carico della ditta l'onere al risarcimento di eventuali danni e pregiudizi economici che, in conseguenza degli inadempimenti della medesima, possano derivare al Comune o a terzi.
10. La ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatesi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
11. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del



viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Art. 22 – Garanzie di esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, l'operatore aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva".
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 31/2018 del MISE. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Mantova".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
7. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 C.C. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
8. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del comune di Mantova e intestate alla ditta appaltatrice.
9. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161, D.Lgs.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
10. La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
11. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



12. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
13. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
14. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
15. Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice" si precisa quanto segue:
 - a) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
 - b) In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Art. 23 – Controlli

1. La titolarità dei servizi oggetto dell'appalto compete al Comune di Mantova che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'appaltatore. Pertanto il Comune, tramite i competenti Responsabili o loro delegati, potrà avere accesso ai servizi in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato speciale.
2. Il referente della ditta appaltatrice, responsabile dell'esecuzione del contratto, si relazionerà con i responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio. Nello specifico, i Responsabili del servizio oggetto del presente appalto potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
 - a) l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato;
 - b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
 - c) il rispetto dei diritti degli utenti;
 - d) il consolidamento dei livelli di qualità e gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino/utente del servizio.
3. La ditta appaltatrice è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il quale impegnerà i necessari operatori.
4. All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Art. 24 - Esecuzione del contratto

1. Al fine dell'esecuzione del contratto, la ditta appaltatrice dovrà risultare regolarmente iscritta al Registro regionale di cui all'art. 5 del regolamento di regione Lombardia 22 dicembre 2014 n. 6 e s.m.i.



2. All'atto di avvio del servizio, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicare per iscritto alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile dell'appalto, referente unico per la durata del contratto e del servizio nel suo complesso. Tale figura, che deve avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio, assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi-organizzativi del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale e di partecipazione alle fasi di verifica del servizio.
3. La stazione appaltante comunicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del Direttore dell'esecuzione DEC in relazione all'appalto.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento RUP, in relazione all'appalto, avrà il compito di:
 - a) mantenere i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria;
 - b) intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo eventuali problemi insorti relativamente al servizio di cui trattasi;
 - c) riferire periodicamente all'Amministrazione comunale in ordine all'andamento del servizio.

Art. 25 – Subappalto e cessione del contratto

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49 del DL77/2021 convertito con Legge 108/2021.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
3. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico richiesti per l'appaltatore.
6. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.



9. E' ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Art. 26 – Variazione della ragione sociale

1. In caso di variazione della ragione sociale, la ditta aggiudicataria dovrà documentare, con copia autentica degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.
2. Non si potrà dare corso ai pagamenti fino alla presa d'atto da parte dei competenti organi del Comune.

Art. 27 – Corrispettivo e modalita' di pagamento

1. La ditta appaltatrice emetterà fatture elettroniche (codice univoco IOR5WN) mensili intestate al Comune di Mantova - Settore Servizi educativi e Pubblica Istruzione.
2. Le stesse potranno essere emesse previo accertamento da parte del DEC che la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, risulti conforme alle prescrizioni previste nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della conformità delle prestazioni avverrà entro 10 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
4. Per tali fatture il comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").
5. Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a) settore che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento;
 - b) numero dell'impegno di spesa;
 - c) protocollo della pratica;
 - d) scadenza del pagamento;
 - e) iban del conto dedicato;
 - f) codice identificativo gara (Cig).
6. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo ogni mese, fatto salvo quanto previsto per il pagamento diretto del subappaltatore.
7. Il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e cioè entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso termine stabilito in sede di contratto.
8. Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico della ditta appaltatrice, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
9. La ditta appaltatrice si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).
10. E' a carico della ditta appaltatrice l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8 L. 136/2010).
11. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente della ditta appaltatrice o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



12. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
13. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 11 il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso la ditta appaltatrice, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
14. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
15. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudato (ove previsto).

Art.28 – Modalità di determinazione del corrispettivo

1. L'appalto è da intendersi **a misura**.
2. Il corrispettivo progressivo dovuto per l'espletamento del servizio è determinato moltiplicando il prezzo giornaliero di ciascun percorso, calcolato sulla base del prezzo offerto in sede di gara, per il numero di giorni eseguiti nel mese di riferimento.
3. Il prezzo giornaliero di ciascun percorso è forfettario e riguarda la totalità dei servizi richiesti (trasporto scolastico giornaliero, uscite didattiche, trasporto alunni disabili frequentanti l'Associazione Casa del Sole onlus, servizi estivi e uscite ulteriori).
4. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni saranno regolarizzate ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, di cui al successivo articolo 30.
5. L'Appaltatore dovrà pertanto trasmettere entro 10 (dieci) giorni dal termine di ciascun mese il prospetto riassuntivo dei percorsi effettuati per ciascun giorno, al fine di permettere al Direttore dell'esecuzione del contratto di verificare la conformità delle prestazioni rese.
Il prospetto dovrà riportare almeno i seguenti dati:
 - a) Data di ciascun giorno di esecuzione del servizio.
 - b) Indicazione dei percorsi effettuati in ciascun giorno in conformità all'allegato B.



6. Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione dell'appaltatore comprese le spese relative a mezzi utilizzati (carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazioni, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni etc.) e di tutti gli altri oneri e spese inerenti il servizio.

Art. 29 - Revisione dei prezzi del servizio

1. Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti e art. 29 del D.L. 4/2022 si applica la revisione dei prezzi.
2. A decorrere dalla seconda annualità rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dalla ditta appaltatrice mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Successivamente il Rup e il Dec condurranno specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine di tale istruttoria, qualora il Rup accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta, autorizzerà la revisione dei prezzi.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti si specifica che la revisione prezzi non sarà ammessa in relazione ai costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro applicato, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

Art. 30 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non concorrono a determinare la soglia di cui al periodo precedente le opzioni contrattuali previste dal presente capitolato e previste ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, nel valore stimato dell'appalto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dal Comune.
4. Ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a), D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante si riserva fin d'ora le seguenti variazioni di contratto:
 - a) Modifiche degli orari, itinerari e percorrenza chilometrica in relazione alle effettive esigenze degli utenti e del calendario scolastico.Le variazioni contrattuali di cui alla lettera a), verranno attivate a mezzo richiesta inviata tramite PEC con un preavviso di almeno 10 giorni e concordata con l'operatore economico relativamente alle modalità operative.
5. L'appaltatore dovrà essere disponibile, per tutta la durata dell'appalto, a fornire automezzi di trasporto aggiuntivi, con idoneo personale conducente, per il caso di aumento del numero degli



alunni aventi diritto al trasporto scolastico, tale da determinare la necessità di aumentare i mezzi a disposizione.

Art. 31 – Tariffe

La fruizione del servizio trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso. Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti. Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio trasporto scolastico.

Art. 32 - Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 33 - Penali

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato speciale, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente Capitolato, anche alle istruzioni che le verranno comunicate per iscritto dall'Amministrazione appaltante.
2. Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, l'Amministrazione potrà applicare le penali sotto elencate.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC, alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
4. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:
 - a) interruzione del servizio: € 6.000,00;
 - b) gravi ritardi nello svolgimento del servizio: € 1.500,00;
 - c) utilizzo di un mezzo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo: € 500,00;
 - d) comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista: € 6.000,00;
 - e) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità del mezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.): € 3.000,00;
 - f) ripetute violazioni al Codice della Strada: € 2.000,00;
 - g) mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dalle disposizioni di servizio: € 500,00;
 - h) uso improprio dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico: € 1.500,00;
 - i) per ogni violazione alle norme del presente Capitolato speciale non contemplata nel presente articolo, ivi compresa l'esecuzione in difformità dall'offerta tecnica: € 500,00.Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione Comunale direttamente sui crediti della ditta aggiudicataria oppure sulla cauzione.
5. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale



maggior prezzo che sar  trattenuto sui crediti della ditta o sulla cauzione, che dovr  essere a sua volta immediatamente integrata.

6. Il totale delle penali annue non potr  superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto dell'IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intender  risolto ipso iure.

Art. 34 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facolt  di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato speciale.
2. L'Amministrazione si riserva altres  la facolt  di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:
 - a) interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b) reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano pi  di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - c) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano pi  di 4 volte e siano preceduti da comunicazioni scritte;
 - d) mancato inizio del servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione;
 - e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attivit  intrapresa dalla ditta aggiudicataria;
 - f) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato speciale in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarit  e qualit  dell'esercizio;
 - g) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
 - h) inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e in materia assistenziale e previdenziale;
 - i) in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - j) in caso di perdita dei requisiti di idoneit  morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - k) per motivi di pubblico interesse;
 - l) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilit  di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
 - m) frode;
 - n) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - o) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
 - p) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
 - q) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);
 - r) negli altri casi previsti dal presente Capitolato speciale.
3. A fronte degli inadempimenti della ditta appaltatrice, con riferimento principale a quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione pu  procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo consentono, di diffida ad adempiere.



4. La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione alla ditta appaltatrice mediante lettera raccomandata con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore dell'attività.
5. Resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno alla ditta a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
6. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora la ditta appaltatrice, opportunamente avvisata, non adempia a ciò, il Comune potrà rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

Art. 35 - Recesso

1. L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990 e del 2° comma dell'art. 1373 oppure 1671 del Codice Civile senza che la ditta aggiudicataria nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificare alla ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.
2. L'Amministrazione potrà altresì recedere il presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - b) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 36 – Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra la ditta appaltatrice e il Comune di Mantova circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Mantova. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Art. 37 - Stipula del contratto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.



3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Art. 38 - Esecuzione anticipata della prestazione

1. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento RUP può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza di stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace. Il Responsabile Unico del Procedimento RUP autorizza l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120 del 2020 che stabilisce che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

Art. 39 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:
 - a) spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso;
 - b) assolvimento dell'imposta di bollo;
 - c) assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma;
 - d) riproduzione del contratto e dei suoi allegati;
 - e) diritti.
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986. Ai sensi dell'art. 16, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), l'appaltatore entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ha l'obbligo di corrispondere al Comune di Mantova le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. L'importo dovrà essere interamente rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di Mantova, da versare sul conto del Comune presso la Tesoreria Comunale.

Art. 40 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.



Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il



blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Art. 41 - Rinvio normativo

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di trasporto scolastico e alle disposizioni del Codice Civile e altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti specificatamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali).

PER ACCETTAZIONE
